

Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 68 del 11/06/2009 - rif. PREC 338-08-F

Parere di Precontenzioso n. 68 del 11/06/2009 - rif. PREC 338-08-F d.lgs 163/06 Articoli 41, 42 - Codici 41.1, 42.1

La stazione appaltante può fissare discrezionalmente i requisiti di partecipazione, anche superiori rispetto a quelli previsti dalla legge, purché essi non siano manifestamente irragionevoli, irrazionali, sproporzionati, illogici, nonché lesivi della concorrenza. La ragionevolezza dei requisiti non deve essere valutata in astratto, ma in correlazione al valore dell'appalto ed alle specifiche peculiarità dell'oggetto della gara. In una procedura relativa all'affidamento del servizio di ossigenoterapia domiciliare, ad esempio, la richiesta di un fatturato globale di impresa negli ultimi tre esercizi pari a sei volte quello previsto come base d'asta, e di un fatturato per servizi analoghi pari a tre volte la base d'asta non risultano essere sproporzionati o irragionevoli.

Parere di Precontenzioso n. 68 del 11/06/2009 - rif. PREC 338-08-F d.lgs 163/06 Articoli 70, 77 - Codici 70.1, 77.1

Nell'ambito della fissazione del termine di ricezione della domanda di partecipazione e dell'offerta conseguente alla rettifica del bando devono essere assicurati gli interessi dell'offerente alla corretta e tempestiva formulazione dell'offerta conseguente alla modifica sostanziale della prestazione richiesta, con quelli propri dell'amministrazione e dei partecipanti alla gara. Nel quadro di siffatto bilanciamento di interessi, deve essere verificato se la rettifica che la stazione appaltante intende apportare sia o meno sostanziale. La suddetta rettifica, peraltro, deve essere divulgata mediante forme di pubblicità non diverse da quelle richieste per l'indizione della procedura concorsuale.